

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 06/05/2026

FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa, adiva questo Arbitro deducendo di aver inoltrato, in data 08/10/2025, formale reclamo, chiedendo i) la ricostruzione storica dei tassi applicati mese per mese nel periodo 2011-2016; ii) la verifica della corretta applicazione del parametro Euribor, in relazione al periodo di manipolazione accertata a livello europeo (2005-2016); iii) l'eventuale ricalcolo degli interessi applicati.

Faceva presente che, in data 20/11/2025, l'intermediario avesse risposto in maniera insoddisfacente limitandosi ad addurre l'assenza di una clausola floor mai contestata.

Specificava di aver inviato delle repliche, rinnovando le proprie richieste alle quali non era mai stato dato riscontro.

Chiedeva, pertanto, accertata la violazione dell'art. 119 t.u.b., di ottenere "la ricostruzione completa dei tassi applicati, mese per mese, nel periodo 2011-2016"; "l'indicazione del parametro Euribor 1M" applicato per il calcolo degli interessi e la restituzione eventualmente versate in eccedenza.

Si costituiva ritualmente l'intermediario convenuto, il quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, in quanto le contestazioni e le pretese del ricorrente richiederebbero una cognizione su un rapporto, antecedente al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso e per l'attività di natura esplorativa e consulenziale che le domande proposte intenderebbero sollecitare.

Rilevava, ad ogni modo, che esse non fossero supportate da evidenze probatorie.

Quanto all'asserita violazione dell'art. 119 TUB sottolineava che la richiesta del cliente sarebbe tesa ad imporre di creare documenti nuovi, predisporre ricostruzioni personalizzate o elaborare prospetti storici che non esistono nella loro forma originaria.

Precisava di aver fornito riscontro al reclamo entro i termini previsti dalle Disposizioni di Banca d'Italia in materia di trasparenza e di non aver inteso riscontrare la successiva replica non essendo a ciò obbligato; peraltro, le contestazioni relative alla presunta impossibilità di verificare la corretta applicazione dell'Euribor nel periodo 2005–2016 nonché alla manipolazione dell'indice appariva infondata e generica.

Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ovvero il suo rigetto nel merito.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, il quale contestava le eccezioni spiegate da controparte, sostenendo che il ricorso non avesse ad oggetto la validità originaria del contratto stipulato nel 2011, né deducesse vizi genetici dello stesso e che la richiesta di ricostruzione dei tassi applicati nel periodo 2011–2016 fosse funzionale alla verifica dell'esecuzione del contratto nel corso dell'intero rapporto, tuttora pendente, senza che la domanda potesse assumere carattere consulenziale in quanto i documenti richiesti rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'art. 119 t.u.b.

DIRITTO

Le domande proposte dal ricorrente sono relativa all'accertamento della violazione dell'art. 119 t.u.b. in relazione ai documenti ricostruttivi dei criteri di indicizzazione degli interessi collegati ad un contratto di finanziamento, nonché del conseguente (ed eventuale) diritto alla ripetizione delle somme versate in eccedenza a causa della illegittima applicazione di tali tassi.

In relazione ad esse, l'intermediario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo: per un verso, esso contrasterebbe con i criteri di competenza temporale dettati dalle Disposizioni della Banca d'Italia che regolano il presente procedimento; per altro verso, esso – nella assoluta genericità delle contestazioni ivi contenute – intenderebbe sollecitare un'attività di tipo consulenziale, pure essa preclusa al Collegio.

Le eccezioni sono in parte fondate, nei termini di seguito indicati.

Con riguardo al profilo connesso alla competenza *ratione temporis*, va ricordato che le Disposizioni della Banca d'Italia effettivamente prevedono che possano essere sottoposte alla cognizione dell'Arbitro le controversie riguardanti operazioni, servizi o comportamenti non anteriori al sesto anno dalla data di presentazione del ricorso. Alla luce dell'univoco indirizzo interpretativo dei Collegi territoriali, tale norma va intesa nel senso che, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al periodo indicato, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum*, onde verificare se esso si fonda su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dal sesto anno antecedente in poi (prima dell'entrata in vigore del nuovo limite temporale, dopo il 1° gennaio 2009), sussistendo allora la competenza dell'ABF (cfr. Coll. Coord., dec. n. 72/2014).

Orbene, nel caso di specie il cliente non ha inteso richiedere l'accertamento di vizi genetici del rapporto bensì che venga valutata la condotta dell'intermediario e la mancata consegna della documentazione di cui all'art. 119 t.u.b., che evidentemente non si consuma nel solo momento di conclusione del contratto. Pertanto la domanda deve ritenersi ammissibile.

Ciò premesso in rito, il Collegio deve rilevare che nel caso di specie non sia riscontrabile alcuna violazione della norma appena richiamata; la domanda del ricorrente, infatti, è volta all'ottenimento di un documento contabile ricostruttivo dell'andamento storico del rapporto di finanziamento, rispetto alla cui mancata consegna (chiesta nel reclamo) non avrebbe ottenuto risposta.

Tale documento non appare rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 119 t.u.b. a mente del quale il cliente può richiedere "copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni", tra cui potrebbero rientrare estratti conti o riassunti scalari o qualsiasi altro documento inerente al rapporto originario; né tanto meno risulta che – nella fase preliminare all'introduzione del presente procedimento – il ricorrente abbia mai formalmente contestato di non aver ricevuto detti documenti.

In tali termini, dunque, la domanda non può trovare accoglimento.

Quanto all'eccezione preliminare relativa alla natura consulenziale dell'accertamento richiesto, il Collegio deve osservare che la domanda del ricorrente – correttamente interpretata al fine di superare anche la doglianza di genericità pur sollevata dall'intermediario – sia essenzialmente finalizzata ad ottenere l'accertamento del proprio diritto al rimborso degli interessi pagati in eccedenza, per la possibile non corretta applicazione del tasso variabile in un periodo storicamente rilevante, interessato da accertata manipolazione dell'Euribor (la quale non è comunque dimostrata e che dovrebbe costituire l'esito di un accertamento eseguito sui documenti di calcolo che il ricorrente avrebbe preteso di ottenere).

Nei riferiti termini – ed in mancanza di una chiara, completa ed esaustiva documentazione a sostegno delle doglianze mosse dal cliente (pure a ciò onerato dall'art. 2967 cod. civ.) – deve convenirsi con l'odierno resistente che la richiesta di parte ricorrente si sostanzia in una richiesta di consulenza circa la corretta applicazione delle condizioni contrattuali.

Essa, pertanto, deve considerarsi inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso in parte infondato e in parte inammissibile.

IL PRESIDENTE